



Stato Maggiore dell'Aeronautica

1° REPARTO

Prot.
M_D.ARM001_____.

Allo **STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**
1° Reparto - Ufficio Coordinamento
Studi e Innovazione

ROMA

Allo **STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**
Ufficio Generale Affari Giuridici

ROMA

SMA141/G.14.03-45

Allegati 1 (uno)

OGGETTO: Assunzione di lavoratori occasionali nel Genio Militare e implicazioni dell'art. 49, legge n. 133/2008 (c.d. Legge Brunetta).

e. per conoscenza:

Al **MINISTERO DELLA DIFESA**
Gabinetto del Ministro

ROMA

Riferimento: Legge 06/08/2008, n. 133 (c.d. Legge Brunetta).

1. *La normativa sull'assunzione a termine del personale nelle pubbliche amministrazioni ha subito diverse modifiche negli ultimi anni. Da ultimo, la c.d. legge Brunetta è intervenuta modificando completamente l'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 sul Pubblico Impiego in merito al ricorso a contratti di lavoro flessibile.*

Tale intervento ha fatto emergere alcune problematiche riguardo alle lavorazioni occasionali del Genio Militare. La normativa di riferimento che disciplina l'intera materia è la seguente:

a. Normativa generale

- **D.Lgs n. 368/2001, art. 5 commi 4-bis e 4-ter (Lavoro a tempo determinato)** [*come modificato dalla Legge n. 247/2007*]

4-bis. *La norma dispone che nel caso in cui la successione dei contratti di lavoro a termine per mansioni equivalenti fra le stesse parti superi i trentasei mesi, comprese proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. In deroga a ciò, un successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per*

una sola volta esclusivamente presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante sindacale (c.d. deroga assistita).

***4-ter.** Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.*

- **D.Lgs n. 165/2001, art. 36, comma 3 (T.U. Pubblico Impiego)**

[come modificato dalla Legge n. 133/2008]

Le amministrazioni non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. Ciò al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile.

b. Normativa speciale

- **D.P.R. n. 170/2005, art. 184 (Regolamento attività del Genio Militare)**

È possibile assumere personale occasionale la cui assunzione è sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire. L'assunzione del personale occasionale è regolata dalla normativa vigente in materia.

2. *Considerato che quest'ultimo D.P.R., per l'assunzione dei lavoratori occasionali, rinvia alla "normativa vigente in materia", si pone l'esigenza di far chiarezza sulla possibilità di continuare ad impiegare manodopera particolarmente qualificata anche a seguito degli ultimi interventi normativi tesi a restringere la materia delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 36 citato al punto 2.*

La specificità della materia e delle attività di competenza del Genio Militare è palesata da diversi indici, evidenziati anche dal Consiglio di Stato, sezione 3^a, nel parere emanato a maggio 1996 (che si allega in copia), relativi al fatto che:

- *il Genio Militare non assume personale necessario a far fronte alle esigenze organiche dell'Amministrazione, bensì provvede all'esecuzione di opere definite e predeterminate nel tempo, ed aventi carattere straordinario ed occasionale che richiedono, a causa della tipologia dei progetti di lavoro, un'elevata specializzazione delle maestranze non rinvenibili nelle comuni ditte di categoria (es.: rifacimento del manto delle piste aeroportuali secondo specifiche tecniche d'ingegneria edile standardizzate nel campo dell'aviazione);*
- *la disciplina del regolamento militare non fa che prevedere modi più snelli per l'esecuzione di opere, senza ricorrere alla stipulazione dei contratti d'appalto, ma nel*

contempo senza creare strutture organizzative riferibili all'apparato proprio come risulta anche dall'imputazione dei costi della manodopera occasionale sui decreti autorizzativi dei lavori, senza oneri sul capitolo della spesa per il personale;

- *i singoli contratti e/o progetti di lavoro del Genio Militare sono diversi l'uno dall'altro e quindi non cumulabili ai fini del superamento del limite di legge;*
- *il personale che accede occasionalmente alle installazioni militari per l'effettuazione di lavori occasionali deve avere determinati requisiti soggettivi di sicurezza stante l'accesso limitato in tali aree al fine di garantirne la dovuta sicurezza;*
- *occorre assicurare lo svolgimento dei particolari programmi di lavoro dell'Ente Militare nonché la gestione di infrastrutture tecniche complesse da parte di personale tecnico di elevato livello di specializzazione ed esperienza.*

Viceversa, ove si ritenesse applicabile la normativa generale dell'art. 36 (v. punto 1, lett a.), tenuto conto delle limitazioni temporali per i contratti di lavoro previste dalla stessa, si pone l'esigenza di assicurare la continuità delle particolari lavorazioni del Genio Militare mediante lavoratori occasionali di specifica competenza.

Ciò posto, al fine di evitare il blocco delle attività di tale Ente, si chiede a codesto Stato Maggiore di

esprimere il proprio autorevole parere circa l'applicabilità della normativa speciale (punto 1. lett. b.). Diversamente, nell'ipotesi in cui si ritenga applicabile l'art. 36 D. Lgs n. 165/2001 per le prestazioni occasionali del Genio Militare, si chiede di prendere in considerazione la possibilità di avanzare una proposta d'intervento normativo, presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, in funzione derogatoria della menzionata normativa generale.

Tale proposta è certamente suffragata da fondamentali esigenze di necessità tecnico-operativa delle Forze Armate tali da richiedere una regolamentazione speciale, in virtù delle particolari attività svolte dal Genio Militare e delle considerazioni su riportate.

3. *Nelle more delle valutazioni sullo stato della disciplina applicabile - o eventualmente da introdurre - si richiede, altresì, di esprimere un parere sulla possibilità da parte dell'A.D. di procedere comunque, nell'immediato, alle assunzioni necessarie per salvaguardare le attività di cantiere in atto o programmate per il corrente anno, avvalendosi:*

- *della c.d. deroga assistita prevista dal secondo periodo dell'articolo 5, comma 4bis, D.Lgs n. 368/2001(punto 1. a.);*
- *dell'avviso comune o dei contratti collettivi nazionali da stipularsi dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative ex comma 4ter del suddetto articolo 5, salvo precisare se coinvolgere i sindacati rappresentativi della sola categoria dei lavoratori occasionali o anche quelli di comparto A.D.;*

- 4 -

- *della possibilità di inserire e/o considerare le lavorazioni del Genio Militare fra quelle a carattere stagionale previste dal D.P.R. 1525/1963.*

- 4. *Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Stato Maggiore assicurando la propria disponibilità per ogni altro contributo nell'approfondimento della materia.*

FIRMATO
d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen . B. A. Fernando GIANCOTTI)